

**Articolo 26**  
**Sanzione amministrativa. Ricorso amministrativo**

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 18 comma 1 del presente decreto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa regolamentata, per quanto non diversamente previsto, dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La sanzione amministrativa è fissata in euro 25 ed è maggiorata del 10% in ogni caso di reiterazione; l'applicazione della reiterazione segue i principi base di cui all'art. 8-bis della Legge 689/81 e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità operative fissate, con delibera, dal Comitato di Gestione.
3. Il Comitato di gestione, con propria delibera, accerta e commina le sanzioni sulla base della segnalazione dei casi di inadempienza effettuata dal dirigente del Casellario.
4. Entro 90 giorni dalla data di accertamento delle violazioni, il dirigente del Casellario, notifica le inadempienze rilevate e richiede l'importo delle sanzioni comminate, maggiorate delle spese di notifica.
5. Gli Uffici del Casellario per la notifica della contestazione si avvalgono delle modalità procedurali e della modulistica già in uso in INAIL, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.
6. Ai proventi derivanti dalla comminazione di dette sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 197 del T.U. 1124/65 e successive modificazioni e integrazioni.